

Prot. n. _____

Pergine Valsugana, _____

A.P.S.P. "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL"

PERGINE VALSUGANA (TN)

OGGETTO: *Convenzione per la realizzazione del progetto "Intervento 3.3.E. - Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici" presso il Servizio Guardaroba Lavanderia.*

Periodo dal _____ **al** _____

Codice CIG _____

TRA

l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel", di seguito per brevità denominata AZIENDA o A.P.S.P., con sede a PERGINE VALSUGANA in Via Marconi n. 4 Codice Fiscale 00358720225 rappresentato dal Legale Rappresentante dott. Diego Pintarelli nato a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____

e

la Cooperativa _____ di seguito per brevità COOPERATIVA, con sede a _____ in Via _____ n. _____ Codice Fiscale _____ iscritta nella sezione "Cooperative a mutualità prevalente - cooperative sociali" al n. _____ dell'Albo nazionale delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni, nella persona del suo Legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. _____, abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

PREMESSO che

- con nota dd. 17/10/2025 prot. n. 812173 nostro prot. n. 6114/2025 di pari data, l'Agenzia del Lavoro - Centro per l'impiego di Pergine Valsugana segnalava la possibilità di un inserimento lavorativo occupazionale a tempo determinato nell'ambito del progetto Intervento 3.3.E;
- l'A.P.S.P. con nota prot. n. 6138/2025 dd. 20/10/2025 richiedeva alla P.A.T. – Agenzia del Lavoro di Trento un contributo per l'attivazione del progetto Intervento 3.3.E;
- con nota dd. 07/11/2025 prot. n. 870337 nostro prot. n. 6563/2025 di pari data la P.A.T. – Agenzia del Lavoro - *Ufficio Legale Amministrativo e contabile* di Trento comunicava l'approvazione del progetto dell'inserimento lavorativo in parola, per n. 1 (uno) lavoratore con orario parziale a 21 ore settimanali per il periodo di 12 (dodici) mesi con la previsione massima del costo lavoro finanziato dall'Agenzia stessa pari a complessivi € 12.504,30, IVA 22% inclusa;
- che i soggetti attuatori del progetto sono le cooperative sociali ai sensi di quanto stabilito nel documento degli "Interventi di Politica del Lavoro della XVI Legislatura";

- in esecuzione dei principi di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 gli Enti Pubblici possono affidare mediante Convenzione la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari, alle Cooperative sociali disciplinate dalla Legge stessa;
- il soggetto affidatario è iscritto nel registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/10/1988 n. 24 e della L.R. 29/01/1954 n. 7 e s.m. nella sezione "B" "Cooperative a mutualità prevalente", alla categoria "Cooperative sociali" sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ed alla categoria "cooperative di produzione e lavoro";
- la COOPERATIVA affidataria è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento ed è in possesso degli altri requisiti (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023) richiesti per l'affido del servizio in oggetto;
- con l'affidamento delle attività oggetto della presente Convenzione l'Azienda si pone i seguenti obiettivi:
 - creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di svantaggio sociale appartenenti alla realtà locale;
 - favorire l'inserimento/reinserimento nella comunità di soggetti disabili;
- la scelta di affidare il servizio in Convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 381/91 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, trova giustificazione nella volontà dell'Azienda di raggiungere gli obiettivi illustrati al punto che precede, ritenuti fondamentali e qualificanti dell'azione politico-amministrativa;
- con decreto del Presidente n. ____ dd. _____, esecutivo, veniva affidato a trattativa diretta, alla COOPERATIVA il servizio oggetto della presente Convenzione relativo a n. 1 (uno) operatore a 21 ore settimanali per il periodo di 12 (dodici) mesi per un importo complessivo di € _____ (_____), oltre all'IVA, come inoltre indicato nell'offerta dd. _____ nostro prot. n. ____ dd. _____ approvando contestualmente il seguente schema di Convenzione;
- l'Affidataria è dotata di adeguata attrezzatura, possiede un ufficio aperto al pubblico ed è sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per l'assistenza ai soggetti deboli e svantaggiati impiegati nel Progetto, è stata verificata positivamente la sussistenza in capo all'Affidataria dei requisiti di regolarità contributiva, oltre al possesso dei requisiti tecnici e finanziari;
- il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, dott. Pintarelli Diego, affida a trattativa diretta alla COOPERATIVA

_____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ che, a mezzo del suo Legale Rappresentante _____ accetta ed assume il servizio per la realizzazione del progetto "Intervento 3.3.E. - Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici", per numero n. 1 lavoratore a tempo parziale 21 ore settimanali alle condizioni indicate nell'offerta dd. _____, ns. prot. n. _____ di data _____.

La gestione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nella presente Convenzione e delle disposizioni regolamentari per la gestione del progetto "intervento 3.3.E. - Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici" per il Servizio Guardaroba Lavanderia indicate dall'Agenzia del Lavoro di Trento.

Il personale impiegato nel Progetto svolgerà in ogni caso attività approvate dall'Agenzia del Lavoro e non svolgerà funzioni già assegnate al personale dell'Azienda, fatte salve le esclusioni previste dall'Agenzia del Lavoro.

Le attività svolte dai lavoratori individuati sono identificate in particolare nelle seguenti:

- piegatura biancheria piana e biancheria personale degli Ospiti;
- stiratura con ferro da stiro o mangano dei vari indumenti;
- rammendo biancheria o indumenti personali degli Ospiti con macchina da cucire o con ago;
- utilizzo della etichettatrice.

Art. 2 – Durata

La presente Convenzione ha decorrenza dal _____ e scadenza il _____.

Art. 3 – Obblighi della COOPERATIVA

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) a nominare quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il / la _____;
- c) a garantire il trattamento economico e giuridico previsto per i lavoratori dell'Intervento 3.3.D;
- d) a impiegare gli operatori segnalati dall'Agenzia del Lavoro;
- e) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato e della durata della Convenzione, l'assunzione di una persona, appartenente alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91, a tempo parziale 21 ore settimanali indicata dall'Azienda di concerto con la COOPERATIVA il cui nominativo è indicato nella nota dd. 07/11/2025 prot. n. 870337 della P.A.T. – AGENZIA DEL LAVORO – *Ufficio Legale Amministrativo e contabile* di Trento;
- f) a rispettare per i lavoratori impiegati nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del settore;
- g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- h) a dotare il proprio personale di tesserini di riconoscimento nominativi;
- i) a fornire al proprio personale idonea divisa;

- j) a fornire al proprio personale i necessari D.P.I. previsti dalle normative vigenti (guanti, ecc.);
- k) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Azienda o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- m) a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'A.P.S.P. affidante di cui venisse a conoscenza a motivo dell'espletamento del servizio oggetto della Convenzione;
- n) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nella presente Convenzione;
- o) a trasmettere, al termine del progetto, all'Azienda un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, inclusa, una tabella riassuntiva dei costi della manodopera sostenuti mediante la compilazione del modulo dell'Agenzia del Lavoro.

Art. 4 Rischi per la sicurezza

La COOPERATIVA assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento all'applicazione del D. Lgs. n. 81/08.

La COOPERATIVA si obbliga inoltre all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio delle proprie attività presso le strutture dell'A.P.S.P., l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo tutte le necessarie opere ed interventi provvisori ed esonerando, conseguentemente l'A.P.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Referente dell'Azienda

L'A.P.S.P. affidante nomina quale suo referente il/la _____, Responsabile del Servizio _____, _____, con il quale verranno concordati gli orari e le modalità di svolgimento del servizio ed alla quale l'affidatario si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Art. 6 - Responsabilità della COOPERATIVA

La COOPERATIVA affidataria si assume le responsabilità e gli oneri conseguenti alla non corretta esecuzione dell'attività in Convenzione, o al mancato conseguimento degli obiettivi previsti e a tenere indenne l'A.P.S.P. da qualunque conseguenza derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone impiegate nell'espletamento del servizio e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio stesso.

Art. 7 – Obblighi dell'Azienda - pagamenti

L'A.P.S.P. affidante si impegna a corrispondere per il servizio in oggetto il corrispettivo stabilito in complessivi presunti € _____, oltre l'IVA risultante dall'Offerta dd. _____ ns. prot. _____ dd. _____.

Il corrispettivo sarà mensilizzato mediante emissione di fattura mensile posticipata in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013 distinguendo il costo della manodopera dagli altri costi ed evidenziando sulla fattura stessa che si tratta di progetti finanziati.

Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla Legge 190/2014 l'A.P.S.P. si avvale del meccanismo dello split - payment. Sulle fatture emesse dovrà essere pertanto indicata l'annotazione "Scissione dei pagamenti".

L'A.P.S.P. provvederà al pagamento della fattura, a mezzo rimessa diretta con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. segnalato per iscritto dalla COOPERATIVA, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa attestazione della relativa regolarità tecnico-amministrativa ed autorizzazione al pagamento da parte del Servizio competente dell'A.P.S.P., e previa verifica della regolarità contributiva della COOPERATIVA affidataria stessa acquisita con il Mod. DURC.

Art. 8 – Contestazioni - Risoluzione della Convenzione

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Azienda appaltante procederà alla contestazione per iscritto dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro dieci giorni la causa dell'inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine la Convenzione sarà risolta di diritto.

L'Azienda appaltante si riserva inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione per qualsiasi motivata ragione, oltre quelle di contestata carenza del servizio, mediante semplice preavviso di mesi uno.

È inoltre causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Provinciale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Azienda, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la Convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie relative all'esecuzione del servizio le parti sono tenute a richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda affidante, un rappresentante dell'affidatario, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di arbitrato.

Art. 10 – Spese di stipula della Convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 11 – Disposizioni anticorruzione

1. La COOPERATIVA con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.P.S.P. nei confronti della medesima COOPERATIVA nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La COOPERATIVA, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, attualmente vigente, pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione *Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali*, e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla COOPERATIVA, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12 - Trattamento dei dati - tutela della privacy

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13 Reg. UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento: A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana;

Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento

dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: servizioldpo@upipa.tn.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA
IL PRESIDENTE
(dott. Diego Pintarelli)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

Per la COOPERATIVA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(_____)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.